Art. 10
(Disposizioni concernenti la Riserva naturale del "Lago di Canterno" e del Parco naturale – archeologico dell'Inviolata. Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche)

1. In considerazione del carattere di rilevante valore naturalistico e ambientale, meritevole di tutela ai sensi della l.r. 29/1997, le iniziative e le funzioni destinate alla conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno sono attribuite all'ente regionale di diritto pubblico Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, istituito ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21 (Istituzione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell'ente di gestione del suddetto parco) e successive modifiche**.**

2. All'articolo 44 della l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1bis dopo la parola: "b)" è inserita la seguente: "i)";

b) al secondo periodo del comma 1bis le parole: ", g) ed i)" sono sostituite dalle seguenti: "e g)";

c) al comma 7 le parole: ", rispettivamente," e "e alla Provincia di Frosinone" sono soppresse.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le modalità operative, anche mediante accordi o convenzioni, per consentire il subentro del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi nell'esercizio delle funzioni già esercitate dall'azienda speciale "Lago di Canterno".

4. La gestione del Parco naturale – archeologico dell'Inviolata è affidata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, all'ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Lucretili", istituito ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della l.r. 29/1997. Entro il 31 ottobre 2016, la direzione regionale competente provvede ad emanare ogni atto necessario a superare eventuali accordi relativi alla precedente forma di gestione.

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3 si provvede, a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma, mediante l'incremento pari ad euro 33.000,00 del programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" e la corrispondente riduzione, a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

Art. 11
(Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica" e successive modifiche)

1. La Regione, salvaguardati i presidi locali, provvede alla definizione dei comprensori di bonifica e al riordino dei Consorzi di bonifica, in conformità ai criteri definiti nell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2008, di cui all'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modifiche, in modo da garantire la